



**REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI
PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELLA PATRIA DEL FRIULI, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2015, N. 6
(ISTITUZIONE DELLA "FIESTE DE PATRIE DAL FRIÛL" - ISTITUZION DE
"FIESTE DE PATRIE DAL FRIÛL")**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 22 dicembre 2015 e
modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 21 dicembre 2017.*

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali per la celebrazione della Festa della Patria del Friuli, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 (Istituzione della "Fieste de Patrie dal Friûl" - Istituzion de "Fieste de Patrie dal Friûl")

Art. 1 finalità

Art. 2 beneficiari

Art. 3 attività finanziabili

Art. 4 procedura per l'individuazione dei beneficiari

Art. 5 procedura speciale per il finanziamento del Comune ospitante la manifestazione principale

Art. 6 domanda di partecipazione al bando

Art. 7 spese ammissibili e spese non ammissibili

Art. 8 istruttoria e concessione del contributo

Art. 9 variazioni e proroghe

Art. 10 erogazione del contributo

Art. 11 rendicontazione

Art. 12 rinvio

Art. 13 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. L'Agenzie regionâl pe lenghe furlane, di seguito ARLeF, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 (Istituzione della "Fieste de Patrie dal Friûl" - Istituzion de "Fieste de Patrie dal Friûl"), di seguito legge, e dell'articolo 2, comma 1, lettera l), dello Statuto dell'ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005, nell'ambito di uno specifico programma annuale approvato dalla Giunta regionale, sostiene la realizzazione di manifestazioni culturali per la celebrazione della "Fieste de Patrie dal Friûl" da parte di enti locali in collaborazione con le pro loco e altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro o a finalità mutualistiche, mediante la concessione di contributi secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente regolamento.

Art. 2 beneficiari

1. Accedono ai contributi di cui al presente regolamento gli enti locali aventi la propria sede legale in uno dei comuni compresi nel territorio della Provincia di Udine e delle soppresse Province di Gorizia e Pordenone.

Art. 3 attività finanziabili

1. Sono finanziabili le attività culturali finalizzate alla celebrazione della "Fieste de Patrie dal Friûl" tese a ricordare e valorizzare le origini, la cultura e la storia di autonomia del popolo friulano individuate dal programma di cui all'articolo 6 della legge.

Art. 4 procedura per l'individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati secondo le modalità procedurali previste da apposito bando. Il bando è emanato con decreto del Direttore dell'ARLeF, di seguito Direttore, entro 15 giorni dalla approvazione, da parte della Giunta regionale, del programma di cui all'articolo 6 della legge. Il bando è pubblicato sul sito Internet dell'ARLeF.

2. Al bando di cui al comma 1 gli enti locali possono partecipare singolarmente oppure in forma aggregata.

3. Il bando reca l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) attività finanziabili, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3;
- b) risorse finanziarie messe a disposizione e modalità procedurali per l'individuazione dei beneficiari e per la quantificazione del contributo;
- c) percentuale massima del contributo dell'ARLeF sulla spesa ritenuta ammissibile;
- d) corrispondente percentuale minima di cofinanziamento sulla spesa ritenuta ammissibile per ciascuna attività;
- e) termini iniziale e finale di realizzazione delle attività;
- f) termine e le modalità di presentazione delle domande;
- g) modalità di erogazione del contributo;
- h) modalità e termine di rendicontazione;
- i) ogni altra utile informazione e/o richiesta.

Art. 5 procedura speciale per il finanziamento del Comune ospitante la manifestazione principale

1. L'ARLeF sostiene il Comune ospitante la manifestazione principale della "Fieste de Patrie dal Friûl", individuato annualmente dal programma di cui all'articolo 6 della legge, con uno specifico contributo stabilito dal programma stesso, per l'organizzazione della predetta manifestazione e per la realizzazione di iniziative culturali in occasione della Festa.

2. La domanda per la concessione del contributo è presentata all'ARLeF entro 15 giorni dall'approvazione, da parte della Giunta regionale, del programma di cui all'articolo 6 della legge.

3. La domanda è corredata della relazione illustrativa dell'attività programmata e del relativo preventivo particolare di spesa. Il relativo procedimento è disciplinato dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e dal presente Regolamento.

Art. 6 domanda di partecipazione al bando

1. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, oppure da altra persona munita di delega e poteri di firma, dell'ente proponente o dell'ente capofila, se trattasi di domanda presentata in forma aggregata, è presentata, completa in ogni sua parte, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nel bando di cui all'articolo 4, a pena di inammissibilità.

2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa delle manifestazioni culturali programmate, con indicazione delle pro loco e/o degli altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro o a finalità mutualistiche con cui si intende collaborare;
- b) preventivo particolare con l'indicazione di ogni singola voce di spesa;
- c) piano di finanziamento recante: l'entità del contributo richiesto all'ARLeF, che in ogni caso non può superare l'importo massimo stabilito dal bando; l'evidenza analitica del cofinanziamento derivante dagli altri contributi o finanziamenti pubblici o privati, ovvero delle entrate generate dalla realizzazione dell'attività stessa, ovvero dei fondi propri del beneficiario, nel rispetto dei limiti fissati dal bando;
- d) documento di aggregazione, qualora la domanda sia presentata da più enti locali in forma aggregata;
- e) altri eventuali documenti specifici richiesti dal bando.

Art. 7 spese ammissibili e spese non ammissibili

1. La determinazione della spesa ammissibile a contributo è effettuata sulla base della verifica di coerenza e congruità tra le previsioni recate dalla relazione illustrativa delle attività culturali proposte ed il preventivo particolare di spesa, con le seguenti specificazioni:

- a) le spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi sono ammissibili qualora siano obbligatorie per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico;
- b) le spese per il personale dipendente sono ammissibili solo limitatamente ai giorni/ore-lavoro effettivamente riferiti all'attività culturale e impiegati per conseguire i risultati della stessa;
- c) le spese di ospitalità sono ammissibili solo se coerenti con l'attività culturale e comunque entro il limite massimo del 10 per cento del costo totale della stessa;
- d) l'Iva è ammissibile solo se non può essere recuperata o recuperabile e costituisce un costo per il beneficiario;
- e) le spese generali sono ammissibili solo se coerenti con l'attività culturale e comunque entro il limite massimo del 10 per cento del costo totale della stessa.

2. Non sono ammissibili le spese:

- a) di rappresentanza;
- b) per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
- c) per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;
- d) per oneri finanziari, ammende, penali, interessi, spese legali.

3. Le spese sono sostenute fra il termine iniziale e finale di realizzazione delle attività e sono comprovate da fatture quietanziate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Art. 8 istruttoria e concessione del contributo

1. L'Ufficio di Direzione, di seguito denominato Ufficio, accerta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, verifica la completezza e la regolarità formale delle domande, richiede eventuali chiarimenti ed integrazioni con riferimento alle stesse.

2. Successivamente, l'Ufficio procede, sulla base dei criteri previsti dal bando, all'individuazione dei beneficiari e alla quantificazione del contributo.

3. A conclusione del procedimento, con decreto del Direttore, sono emanati:

- a) l'elenco delle attività ammesse a contributo, con l'indicazione dei beneficiari e del contributo rispettivamente concesso;
- b) l'elenco delle attività non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

4. Il contributo è concesso con decreto del Direttore.

5. Il beneficiario si impegna a dare un'adeguata evidenza del sostegno dell'ARLeF nell'ambito dell'attività realizzata, con la menzione del contributo concesso e con l'apposizione del rispettivo logo e di quello della Regione. Si impegna inoltre a fornire copia del materiale eventualmente prodotto.

Art. 9 variazioni e proroghe

1. Il beneficiario si attiene nella realizzazione dell'attività, a quanto riportato nella documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda. Il Direttore può autorizzare, preventivamente e su richiesta motivata, eventuali variazioni degli elementi progettuali o compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili previste, solo per sopravvenuta impossibilità di realizzare le attività in modo conforme a quanto originariamente programmato e a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale dell'attività culturale. La proroga del termine previsto per la conclusione delle attività può essere concessa dal Direttore, su richiesta

motivata da presentare prima della scadenza del termine stesso.

Art. 10 erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato con le modalità stabilite dal bando. In caso di erogazione anticipata, l'erogazione del saldo è subordinata all'accertamento della regolarità del rendiconto e alla verifica del raggiungimento dei risultati previsti.
2. In caso di grave ritardo nella realizzazione dell'attività, imputabile al soggetto realizzatore, ovvero in presenza di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico connesso all'attività culturale stessa non possa essere raggiunto, il Direttore può sospendere l'erogazione ovvero revocare il contributo.

Art. 11 rendicontazione

1. Il rendiconto del contributo è presentato all'ARLeF entro il termine fissato dal bando, con le modalità previste dal Titolo II, Capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e specificate dal bando stesso.
2. In sede di rendicontazione sono ammesse compensazioni fra le voci di spesa solo se debitamente motivate e comunque non oltre il 10 per cento delle stesse.
3. Il termine di rendicontazione può essere prorogato purché la relativa richiesta sia adeguatamente motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.

Art. 12 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nel Titolo II e nel Titolo III della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene inserito nella raccolta dei regolamenti dell'ARLeF ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito internet dell'ARLeF.